



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

LOZZO ATESTINO (PD)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

LOZZO ATESTINO (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 151/2019/PRSE del 13 marzo 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 151/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 marzo 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 marzo 2019

composta dai magistrati:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Diana Calaciura TRAINA | Presidente |
| Maria Laura PRISLEI | Consigliere relatore |
| Giampiero PIZZICONI | Consigliere |
| Tiziano TESSARO | Consigliere |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Maristella FILOMENA | Referendario |
| Marco SCOGNAMIGLIO | Referendario |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di LOZZO ATESTINO (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di Revisione del Comune di LOZZO ATESTINO (PD);

VISTE le richieste di chiarimenti formulate con posta elettronica ordinaria in data 13 dicembre 2018;

VISTE le deduzioni pervenute dall'Ente il 18 dicembre 2018, con le medesime modalità , , acquisite al prot. Cdc n. 9548 pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.15/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 1 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli*



obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

L’esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell’adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte costituzionale 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando all’esame effettuato sulla relazione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall’Organo di revisione, in riferimento al conto consuntivo 2016, del Comune di LOZZO ATESTINO (PD), la Sezione deve richiamare l’attenzione dell’Ente sulle criticità riscontrate e sulle



conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. La gestione di competenza chiude con un risultato positivo di € 3.943,02, a fronte di un saldo positivo di parte corrente di € 1.732,03 e di un saldo positivo di parte capitale di € 2.210,99, Il prospetto relativo alla verifica degli equilibri evidenzia un equilibrio finale positivo per € 127.943,02, in quanto risulta utilizzato in parte capitale l'avanzo di amministrazione per € 124.000,00. Si osserva che il Fondo pluriennale vincolata (brev. FPV) di parte capitale di spesa (finale) presenta un valore pari a zero. Al riguardo l'Amministrazione comunale ha precisato che *"Non è stato costituito il FPV di parte capitale in quanto le somme di € 484.126,11 erano destinate al pagamento di fatture emesse, esigibili, che sono state pagate a residuo nel 2017."*


Si osserva, infatti, che i residui passivi di parte capitale – pari ad € 542.000,75 – risultano in aumento rispetto al loro valore al 01.01.2016 - € 81.733,66 – e che gli stessi sono costituiti per il 90% da residui formati in competenza (€ 484.126,11 che a sua volta rappresentano il 64% degli impegni complessivi del titolo in questione per l'anno 2016), tuttavia, come precisato dall'Ente detti residui risultano pagati nel 2017 per € 491.464,57.

Analizzando la situazione dei residui, emergerebbe, tuttavia, una tendenziale aumento anche dei residui passivi di parte corrente – 366.825,49 al 31.12.2016 rispetto ad € 254.261,19 al 01.01.2016 – pur rimanendo piuttosto elevata la percentuale di smaltimento degli stessi, ovvero 91% nel 2016 e 85% nel 2017.

La Sezione, sottolinea che l'art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo. A garanzia di detto obbligo le amministrazioni locali hanno l'obbligo di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri e, sul punto, sono ancora attuali le considerazioni sostenute da questa Sezione in ordine all'esigenza di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

In tale contesto, l'analisi gestionale *"...permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione"*.

A tale fine la sezione delle Autonomie, a suo tempo, ha richiamato tutti i dirigenti e responsabili di servizio degli enti territoriali a prestare attenzione alle fasi di costruzione e formalizzazione dei cronoprogrammi. Il principio in oggetto, non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nel corso della gestione annuale e a conclusione di essa. Peraltro, in tale ambito, va considerato che gli esiti gestionali vengono compendati nel risultato di amministrazione quale dato di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, la quale – per effetto della somma algebrica tra residui attivi, passivi e fondo di cassa – può avere quale esito l'avanzo, il disavanzo o il pareggio.



In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che "... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale. Si richiamano a tal proposito gli obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevedono che: "*Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".*

Al riguardo per prevenire simili rischi, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Proprio per garantire detti equilibri, il citato art. 193 al comma 2 stabilisce che "*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*



a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo".

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario Comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui al richiamato art. 193, comma 2, del TUEL.

Con specifico riferimento ai residui è da sottolineare come essi concorrano al risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. agosto 2014, n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta recepito nel citato decreto; art. 190 del TUEL).

Pertanto la Sezione raccomanda all'Amministrazione comunale un costante monitoraggio degli stessi durante l'esercizio e al termine di ciascun esercizio, procedendo, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi, ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie e debitorie.

2. Il risultato di amministrazione 2016 è pari ad € 517.754,21 e presenta i seguenti accantonamenti e vincoli:

- accantonamento per FCDE per € 10.000,00
- accantonamento per indennità di fine mandato sindaco per € 1.079,17
- parte destinata agli investimenti per € 185.619,42
- parte disponibile per € 321.055,62.

Dalle su espone risultanze si osserva che nessun accantonamento al fondo per le perdite degli organismi partecipati considerata la partecipazione diretta del Comune al Consorzio Padova Sud (CPS) con la quota del 1,182%, risulta effettuato per le passività potenziali che potrebbero derivare dalle già note vicende che hanno coinvolto il Consorzio predetto.

La Sezione non può, infatti, esimersi dall'osservare che l'equilibrio di bilancio potrebbe risultare vulnerato dal comportamento del Comune che ha omesso un fondamentale adempimento quale l'istituzione del fondo rischi.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del predetto fondo cautelativo alla luce della situazione in cui versa il Consorzio già menzionato e qui sotto riportata.



Da esposti pervenuti a questa Sezione emerge un accordo di accollo, del 29/07/2015, data di approvazione del bilancio di esercizio del Consorzio, consistita nella cessione, da parte della società Padova Tre s.r.l. (partecipata al 100% dal Consorzio e affidataria, al tempo, del servizio di raccolta rifiuti) al Consorzio (controllore, quindi, della sua controllata), di crediti insoluti della prima per euro 9.748.147,23 e nella contestuale assunzione, da parte del Consorzio, di debiti della società per lo stesso importo, relativi alla gestione fino al 31/12/2014, per i quali erano stati già concordati appositi piani di rientro con le ditte creditrici. Se alle passività potenziali succitate si aggiungono altri 21.912.227,00 di euro di costi sospesi (iscritti nel bilancio del 2014 del Consorzio) ne deriva una passività potenziale complessiva (non compensata da adeguati fondi svalutazione crediti e fondi spese e rischi futuri nel bilancio del Consorzio) pari a -31.660.374,23 di euro. Di fronte alle cifre sopra riportate risulta di palmare evidenza la necessità di costituire un congruo accantonamento per fronteggiare le potenziali passività su esposte, divenute effettive con l'approvazione, in data 10/08/2018, del bilancio 2016 del CPS con una perdita di € 23.530.775,00.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che all'operazione in questione si era interessata la Guardia di finanza e che era in atto un'indagine della Procura della Repubblica di Rovigo. Vi è da dire che la controllata è nel frattempo fallita (con sentenza del Tribunale di Rovigo del 3/10/2017) e per una serie di fatti ritenuti penalmente rilevanti la Procura del Tribunale di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio dei presunti responsabili (amministratori e revisori dei due organismi interessati).

In merito alle vicende del CPS, questa Sezione rileva, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi) impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente socio, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche). Questa Sezione ricorda che la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), già vigente al momento della realizzazione dell'operazione di accollo, prevede specifiche misure dirette a responsabilizzare gli enti territoriali, attraverso l'accantonamento di risorse destinate a garantire gli enti medesimi dalle perdite degli organismi da essi partecipati (art. 1, c. 551 e 552 e poi art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016) e sottolinea l'importanza di preservare gli equilibri di bilancio anche con riferimento alle vicende economico-finanziarie di tali organismi. La ratio delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di



prudenza (par. n. 9 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Altresì, con riferimento, invece, al fondo crediti di dubbia esigibilità (brev. FCDE) si osserva che la sua consistenza (al 31.12.2016) risulta invariata rispetto all'accantonamento del precedente esercizio.

Nella relazione dell'Organo di revisione allegata alla proposta di deliberazione sul rendiconto 2016, si evince che l'accantonamento al FCDE è stato effettuato *“a titolo prudenziale”* in quanto l'ente non provvede direttamente all'incasso della TARI *“servizio esternalizzato al Consorzio Bacino Padova Sud”*. Già nella nota di risposta all'istruttoria sul questionario rendiconto 2015 l'Amministrazione comunale precisava che *“In merito alla congruità del FCDE di € 10.000,00 si precisa che tutti i residui attivi del titolo I sono stati riscossi a residui nel 2016 mentre i residui attivi del titolo III sono stati riscossi a residui nel 2016 tranne la somma di € 1.516,20 (proventi servizi cimiteriali) e la somma di € 151.861,86 che rappresenta un credito nei confronti del Consorzio Bacino Padova Sud per prestazioni di spazzamento strade effettuate dal Comune negli anni precedenti. Per tale credito non è stato vincolato l'avanzo di amministrazione ma solo nel rendiconto 2017 è stato creato un FCDE per un importo di € 160.000,00”*. Si osserva che effettivamente, escludendo gli importi di € 160.000 e di € 1.516,20 sopra citati dall'Amministrazione, i residui al 31.12.2015 del titolo I e III risultano interamente riscossi nel 2016, inoltre nel *Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2017* allegato al conto del bilancio 2017 (Amministrazione trasparente) si evince alla voce *Altri accantonamenti* l'ammontare di € 160.000,00.

Con riferimento al FCDE al 31.12.2016, sempre escludendo i 160 mila euro suddetti, i residui attivi dei titoli I e III ammontano a complessivi € 40.131,42 (comprensivi dei residui relativi ai proventi servizi cimiteriali di € 1.516,20 predetti), pertanto il FCDE rappresenta circa il 25% degli stessi. Altresì, gli accertamenti assunti nel 2016 a titolo di recupero evasione IMU e COSAP/TOSAP risultano interamente riscossi nell'anno. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, dalla relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto 2016 si evince che la funzione *“Polizia municipale e polizia amministrativa locale”* sono gestite in forma associata dal Distretto di Polizia Locale *“Euganeo Estense”* e che i proventi *“sono ripartiti come previsto dalle convenzioni per la gestione associata e la quota di spettanza dell'Ente viene liquidata nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito di rendicontazione”*.

3. Il fondo di cassa presenta una consistenza finale di € 1.190.323,23 rispetto ad una consistenza iniziale di € 456.296,75. Nel corso dell'esercizio, infatti, si registra per la parte in conto capitale un differenziale positivo di € 334.597,50 (di cui € 169.111,89 provenienti dalla competenza). A riguardo l'Amministrazione comunale precisava che tale somma derivava da *“un trasferimento Regionale avvenuto a seguito di rendicontazione per il pagamento di fatture esigibili (non pagate) i cui mandati di pagamento sono stati successivamente integralmente emessi e pagati a residui nel 2017, pertanto trattasi di somme effettivamente di natura vincolata.”*. Pertanto, non risultano correttamente costituiti i vincoli sulla cassa, pur considerando che al 31.12.2016 il

cassa aveva una consistenza notevole.



Al riguardo, la Sezione sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*. Allo stesso modo, il successivo art. 185, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal D.Lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di LOZZO ATESTINO (PD):

1. raccomanda il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio e dell'entità dei residui passivi di parte corrente;
2. rileva il mancato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità relativamente ai crediti verso il Consorzio Padova Sud, accantonamento avvenuto solo nell'esercizio 2017, nonché il mancato accantonamento al fondo perdite degli organismi partecipati (considerata la partecipazione diretta, con la quota del 1,182%, al Consorzio Padova Sud, il quale presenta le note passività potenziali);
3. rileva la mancata apposizione dei vincoli sul fondo di cassa al 31.12.2016.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.


Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di LOZZO ATESTINO (PD).



Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2019.


Il Magistrato relatore

Maria Laura Pisslei



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **12 GIU. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

